

VS CONTATTO : Laura PANDOLFI
TEL : +39 02 82681.375

COD. FORNITORE : 516175
TEL : 0775 830116

ORDINE DI ACQUISTO 622928 OP

REF.CLI : 4300541790-519188/S1
(INDICARE SU FATTURE e D.D.T)

FORNITORE

R.E.M. S.r.l
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR
ITALIA

Indirizzo di spedizione

MERSEN Italia SPA
VIA DEI MISSAGLIA, 97/B2
20142 MILANO
ITALIA

*
C.A. SIG.RA ANTONELLA VIVOLI
*
NON SPEDIRE A MILANO, ATTENDERE NS. DDT E SPEDIRE CON
TNT GLOBAL EXPRESS abbonamento n. 259128. GRAZIE.
*
PER FAVORE TRASMETTECI VS. CONFERMA D'ORDINE

POS.	Q.ta	UM	DESCRIZIONE	P.U.	TOTALE EUR
1	2,000	U	010RCOLL154416 COLLETTORE D.154 4 ANELLI SP16	850,000	1700,00

RIF.PREC. : 010RCOLL154416

DIA.EST.154 4 ANELLI Larghezza 16
CON FORO ASOLATO

DATA CONSEGNE : 21/02/20

ORDINE ORIG.: 519188 S1 1,000 / 4300541790

MERSEN Italia S.p.A.



Direttore Generale

TOTAL ORDINE 1700,00 EUR

PAGAMENTO : n/a

90G DF FM 5

INCOTERM : Delivered Duty Paid

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Le presenti condizioni generali di acquisto ("CGA") si applicano a tutti gli ordini emessi dalla nostra società ("Acquirente" o "Mersen") per la fornitura di prodotti (attrezzatura, macchinari, equipaggiamento, componenti, rifornimenti e materie prime, etc.) e/o servizi ("le Forniture") dal fornitore o prestatore di servizi (anche il "Fornitore").
Il fornitore e l'acquirente sono menzionati nel presente documento anche come "Parte" individualmente e "Parti" congiuntamente.

1. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

1.1 Il contratto di acquisto (il "Contratto") comprende i seguenti documenti, in ordine di prevalenza:

- (1) il ordine dell'Acquirente;
- (2) i documenti specificati all'interno dell'ordine, inclusi tutti i termini e le condizioni speciali di acquisto, specifiche tecniche (schemi, progetti, documentazione tecnica), elenco delle parti di ricambio richieste e la "Supplier Charter" della Mersen;
- (3) le presenti Condizioni Generali di Acquisto; e/o
- (4) qualsiasi altro documento allegato specificatamente approvato dall'Acquirente.

Qualsiasi altro documento diverso da quelli sopra elencati deve ritenersi escluso.

1.2 Qualsiasi documento emesso dal Fornitore in qualsiasi momento, inclusi eventuali documenti emessi successivamente all'ordine, come le condizioni generali di vendita presenti sul retro dei documenti di consegna o delle fatture ecc., non costituisce documento contrattuale vincolante per l'Acquirente o applicabile al Contratto, salvo il caso in cui sia stato espressamente accettato in forma scritta dall'Acquirente.

2. ORDINE E ACCETTAZIONE

2.1 L'Acquirente emetterà un ordine di acquisto scritto per ogni ordine.

2.2 Salvo diversa previsione contenuta all'interno dei termini e condizioni speciali di acquisto, il Fornitore deve confermare l'accettazione o il rifiuto dell'ordine entro un massimo di otto (8) giorni di calendario dalla ricezione dello stesso. Se il Fornitore invia la conferma dell'accettazione o inizia l'esecuzione dell'ordine, questo si intenderà accettato senza riserve.

2.3 Il Fornitore non ha la facoltà di modificare i termini e le condizioni del Contratto, senza la preventiva approvazione scritta dell'Acquirente. L'Acquirente si riserva il diritto di modificare un ordine in corso di esecuzione nel caso in cui sopravvengano nuove esigenze, compatibilmente con la fase di completamento in cui l'ordine si trova.

Il Fornitore deve dare atto della ricezione delle richieste di eventuali modifiche da parte dell'Acquirente. Il Fornitore deve informare l'Acquirente, entro tre (3) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di modifica, di eventuali impatti che le modifiche richieste avranno sul prezzo, tempi di consegna o esecuzione del Contratto. Eventuali variazioni dei prezzi o dei termini contrattuali si considereranno opponibili e vincolanti solo se specificatamente approvati per iscritto dall'Acquirente.

3. IMBALLAGGIO – CONSEGNA – PASSAGGIO DEL RISCHIO

3.1 Il Fornitore è responsabile dell'imballaggio delle Forniture. L'imballaggio deve essere adattato alle tipologie di Forniture stesse, così come al mezzo di trasporto e alla destinazione. Il Fornitore è responsabile di qualsiasi perdita o danno durante il trasporto o lo stoccaggio dovuto a imballaggio inadeguato o difettoso. Per le Forniture che richiedono un imballaggio speciale o uno specifico scarico/carico, tutti i dettagli e le istruzioni necessarie, come il peso e i punti di fissaggio, devono essere indicati sull'imballaggio per garantire uno scarico sicuro. Salvo diversamente specificato nell'ordine, il Fornitore si impegna a recuperare o distruggere l'imballaggio utilizzato per le Forniture il più rapidamente possibile, a suoi costi.

3.2 Salvo diversamente specificato nell'ordine, le Forniture saranno consegnate all'Acquirente Delivery Duty Paid (DDP) Incoterm® (ICC Edizione 2020) nel luogo di consegna specificato nell'ordine.

3.3 Ogni spedizione delle Forniture sarà accompagnata dal numero della bolla di consegna specificata nel Contratto. Le bolle di consegna includeranno tutte le informazioni richieste, in particolare il numero d'ordine dell'Acquirente, la data, il numero di riferimento e/o il numero della partita delle Forniture, il codice doganale, le caratteristiche tecniche e il peso netto e lordo nonché la quantità della merce. Il Fornitore si impegna inoltre a fornire all'Acquirente tutte le dichiarazioni o i certificati richiesti come prova dell'origine

e della provenienza della merce di cui alle Forniture, in conformità con le norme che regolano il Contratto. In caso contrario, l'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare le Forniture.

3.4 Il Fornitore è responsabile per tutti i costi derivanti dalla trasmissione tardiva o errata compilazione dei documenti relativi alla spedizione, incluso a titolo esemplificativo la trasmissione tardiva dei documenti necessari relativi alla merce, l'inadeguata etichettatura della merce o l'inadeguata compilazione dei documenti della spedizione.

3.5 L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere la posticipazione della data di spedizione o consegna di un ordine, previo avviso al Fornitore. In tal caso, se non diversamente specificato nel Contratto, resta inteso che il Fornitore dovrà sostenere tutti i costi di magazzino e/o di stoccaggio delle Forniture, purché la spedizione/consegna non venga posticipata di oltre sei (6) mesi. Se la spedizione/consegna viene posticipata di oltre sei mesi, per i mesi eccedenti, le Parti si impegnano in buona fede a trovare un accordo sui termini e le condizioni di conservazione e sui relativi costi.

3.6 Tutte le consegne devono essere effettuate nel rispetto delle regole dettate dall'Acquirente per l'accesso ad un determinato sito/stabilimento.

3.7 Quando le Forniture sono costituite da prodotti o attrezzature, il rischio verrà trasferito in capo all'Acquirente alla data di consegna secondo quanto previsto dagli Incoterm® applicabili (ICC Edizione 2020) specificati nell'ordine. La proprietà verrà trasferita all'Acquirente alla data di consegna dei predetti prodotti o attrezzature. In caso di consegna scaglionata, la proprietà delle Forniture passerà a mano a mano che verrà effettuata ogni consegna. Per le Forniture che richiedono il montaggio o l'esecuzione dei lavori di installazione o collaudo sul sito dell'Acquirente, il rischio verrà trasferito all'Acquirente alla data di consegna secondo quanto previsto dagli Incoterm® applicabili (ICC Edizione 2020) specificati nell'ordine, e la proprietà passerà alla data di accettazione finale senza riserve da parte dell'Acquirente.

4. TERMINI CONTRATTUALI DI CONSEGNA

4.1 I termini di consegna specificati nel Contratto o in qualsiasi richiesta di consegna inviata dall'Acquirente sono obbligatori e costituiscono una condizione essenziale del Contratto.

4.2 Salvo diverso accordo fra le Parti, il Fornitore non è autorizzato a consegnare le Forniture in anticipo. Se qualsiasi Fornitura viene consegnata in anticipo, l'Acquirente si riserva il diritto di rifiutarla e di restituirla al Fornitore a spese del Fornitore, o di accettarla e detrarre i relativi costi di magazzino dalle somme dovute al Fornitore.

4.3 In caso di ritardo nella consegna, l'Acquirente si riserva il diritto di addebitare al Fornitore, anche a titolo di penale, fermo comunque il diritto di ottenere il risarcimento del maggior danno, gli interessi al tasso del due per cento (2%) dell'importo (IVA esclusa) delle Forniture per ogni giorno di ritardo, fino ad un importo massimo del dieci per cento (10%) dell'importo delle Forniture. Se gli interessi dovuti superano il predetto limite del dieci per cento, l'Acquirente, fermo ogni altro rimedio previsto dalla legge o dalle presenti CGA, si riserva altresì il diritto di risolvere il Contratto in conformità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. mediante l'invio di una comunicazione scritta al Fornitore.

4.4 Resta inteso che l'applicazione degli interessi di cui al presente articolo a titolo di penale per il ritardo nella consegna non costituisce in alcun caso un risarcimento completo e definitivo per eventuali danni subiti dall'Acquirente e il Fornitore rimarrà in ogni caso vincolato dai suoi obblighi contrattuali.

5. ISPEZIONE E ACCETTAZIONE FINALE

5.1 L'Acquirente si impegna ad informare il corriere e il Fornitore di aver ricevuto merce errata, che parte della merce manca o di qualsiasi altro danno che riguarda la merce che sia manifestamente evidente sin dalla consegna, entro 8 giorni dalla consegna in conformità dell'art. 1490 e 1498 c.c..

La firma dell'Acquirente di una bolla di consegna può essere interpretata solo come riconoscimento della consegna materiale delle Forniture. In nessun caso può essere considerata come una accettazione delle Forniture e della loro conformità alle specifiche stabilite nel Contratto. L'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare le Forniture in caso di consegna incompleta o in eccedenza.

5.2 Anche in deroga a quanto previsto dalla legge, l'Acquirente si impegna ad ispezionare le Forniture ricevute al fine di identificare eventuali non conformità all'ordine entro quindici (15) giorni di calendario successivi alla consegna. Il Fornitore sarà responsabile per eventuali difformità delle Forniture ricevute dall'Acquirente o

dal suo cliente rispetto alle caratteristiche e le quantità previste dal Contratto.

Se, a seguito di questa ispezione, l'Acquirente comunica al Fornitore eventuali difetti o non conformità, il Fornitore dovrà prendere tutte le misure necessarie per rimediare in modo tempestivo. Se a tali difetti non è stato posto rimedio entro quindici (15) giorni di calendario, dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Acquirente, l'Acquirente può decidere, a sua esclusiva discrezione:

(1) di accettare la Fornitura, una volta che siano state adottate dall'Acquirente o da una terza parte nominata dall'Acquirente le misure correttive necessarie, restando inteso che i costi di tali misure saranno comunque a carico del Fornitore;

(2) di accettare la Fornitura mediante riduzione del prezzo;

(3) di rifiutare le Forniture, rendendole disponibili per il ritiro da parte del Fornitore o restituendole al Fornitore a rischio e spese del Fornitore, entro venti (20) giorni di calendario dalla data della comunicazione da parte dell'Acquirente;

(4) di rifiutare le Forniture come descritto al precedente punto (3) e di risolvere il Contratto per grave inadempimento imputabile al Fornitore inviando una comunicazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

L'Acquirente si riserva il diritto di addebitare e fatturare al Fornitore eventuali costi di magazzino relativi alle Forniture rifiutate. Le Forniture rifiutate non saranno detratte dalla quantità inizialmente ordinata dall'Acquirente. Eventuali Forniture non conformi respinte dall'Acquirente saranno considerate come non consegnate e possono dar luogo all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4 **"Termini Contrattuali di Consegna"**. Il Fornitore sarà tenuto a consegnare le Forniture in conformità con le disposizioni del Contratto. Inoltre, l'Acquirente avrà la facoltà di addebitare e fatturare, anche a titolo di penale, fermo il maggior danno, nei confronti del Fornitore le seguenti somme per coprire i costi di ispezione e gestione della posizione: (i) Euro 200 o l'importo equivalente in un'altra valuta, per ciascuna Fornitura, la cui difformità sia stata comunicata per iscritto prima della spedizione e prima dell'accettazione dell'Acquirente; (ii) Euro 400 o l'importo equivalente in un'altra valuta, per ciascuna Fornitura, la cui difformità sia stata identificata per la prima volta dopo la consegna all'Acquirente o durante l'ispezione o dopo il ricevimento della merce da parte dell'Acquirente.

Nel caso in cui un ordine cessi in virtù del rifiuto delle Forniture, il Fornitore rimborserà immediatamente tutti gli anticipi o acconti effettuati dall'Acquirente, senza pregiudizio degli altri diritti spettanti all'Acquirente.

5.3 Laddove previsto nell'ordine, e salvo diverso accordo scritto, per accettazione si intende l'atto con cui l'Acquirente dichiara di accettare le Forniture, con o senza riserve. L'accettazione deve essere contenuta in un certificato scritto di accettazione, in duplice copia, firmato e datato dalle Parti, con ciascuna Parte che riceve una copia in originale. In nessun caso può configurarsi un'accettazione tacita delle Forniture da parte dell'Acquirente.

In caso di accettazione con riserve, le suddette riserve verranno indicate dall'Acquirente nel certificato di accettazione. Il Fornitore dovrà quindi risolvere le questioni oggetto di riserva entro il termine concordato dalle Parti al fine di consentire l'emissione del certificato di accettazione finale.

Il cliente dell'Acquirente avrà la facoltà di partecipare, organizzare o persino approvare le Forniture ove previsto espressamente del Contratto. In tal caso, l'accettazione da parte dell'Acquirente è subordinata all'accettazione da parte del cliente.

Laddove previsto nel Contratto, la procedura di accettazione può svolgersi in due fasi, la prima caratterizzata da un'accettazione provvisoria mentre la seconda dall'accettazione finale della Fornitura. In questi casi, viene rilasciato un certificato specifico di accettazione, con o senza riserve, per ogni singola fase. Resta comunque inteso che tutte le questioni oggetto di riserva devono essere risolte e rimediate dal Fornitore per consentire l'emissione del certificato di accettazione finale.

6. DIRITTO DI ACCESSO - VERIFICA

6.1 L'Acquirente si riserva il diritto, direttamente o per tramite di un soggetto terzo di sua scelta, purché dia un preavviso di cinque (5) giorni e in conformità con le disposizioni di seguito indicate, di verificare la corretta esecuzione e/o stato di avanzamento degli ordini, in presenza o meno del suo cliente, presso la sede del Fornitore e/o di qualsiasi dei suoi subappaltatori o potenziali subfornitori.

6.2 Il Fornitore si impegna a garantire all'Acquirente e al Rappresentante dell'Acquirente l'accesso nella sua sede e in quella dei suoi subappaltatori nei limiti del possibile. Il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente o al Rappresentante dell'Acquirente tutte le risorse necessarie per eseguire l'ispezione. Le Parti convengono che il suddetto diritto di accesso è limitato alle aree dei locali del Fornitore che non sono soggette a restrizioni di accesso a causa della loro natura sensibile e/o riservata e non deve interrompere in modo eccessivo il normale ciclo di lavoro del Fornitore.

6.3 Se, durante un'ispezione, viene individuato un difetto o una difformità rispetto a quanto previsto dall'ordine, il Fornitore deve rimediare senza indugio e/o secondo le condizioni concordate tra le Parti, a proprie cure e spese. Resta inteso che la Mersen non sarà tenuta al pagamento della Fornitura e il Fornitore non potrà pretendere il pagamento della stessa o avanzare altre pretese nei confronti della Mersen fino a quando la Fornitura difettosa o difforme non verrà riparata e accettata dall'Acquirente.

6.4 Le ispezioni condotte dall'Acquirente, incluso qualsiasi piano di azione derivante da tali ispezioni, non avranno alcun effetto sui termini di consegna già concordati tra le parti, nonché sulle garanzie e sulle responsabilità del Fornitore previste dalla legge e dal Contratto, che rimangono comunque ferme.

7. PREZZO - PAGAMENTO - FATTURAZIONE

7.1 Salvo diversamente previsto nel Contratto e nei documenti contrattuali, i prezzi concordati dalle Parti saranno considerati fissi e includeranno tutte le tasse, imposte, ritenute e altri dazi applicabili, esclusa l'IVA.

I prezzi includono tutti i costi e le spese sostenute dal Fornitore per l'esecuzione della Fornitura comprese, se del caso, eventuali licenze d'uso dei diritti di proprietà intellettuale legati alle Forniture necessarie per il loro uso, vendita o trasferimento, nonché tutte le spese sostenute per eventuali trasferte da e verso i siti/stabilimenti dell'Acquirente.

Quando oggetto delle Forniture sono prodotti o attrezzature, i prezzi sono da intendersi Delivery Duty Paid (DDP) secondo gli Incoterm® (ICC Edition 2020), se non diversamente indicato nell'ordine.

7.2 L'IVA, se applicabile, verrà aggiunta al momento della fatturazione in conformità con la normativa vigente. L'importo dell'IVA dovuto dall'Acquirente deve essere indicato separatamente nelle fatture.

7.3 Salvo diversamente previsto per iscritto, le fatture del Fornitore devono essere pagate tramite assegno o bonifico bancario entro quarantacinque (45) giorni fine del mese decorrenti dalla data di emissione della fattura, a meno che la legge applicabile non preveda un termine perentorio più breve per il pagamento.

7.4 Laddove il Contratto preveda pagamenti rateali, i rispettivi pagamenti potranno essere effettuati solo a fronte della presentazione della fattura accompagnata dalla prova dell'esecuzione delle Forniture (bolla di consegna, certificato di accettazione o qualsiasi altro documento giustificativo previsto dal Contratto).

7.5 Laddove l'Acquirente concede al Fornitore un anticipo o un acconto sul prezzo convenuto nel Contratto, il pagamento deve essere garantito da una garanzia a prima richiesta o da qualsiasi altro tipo di garanzia concordata fra le Parti.

7.6 Qualsiasi pagamento è soggetto alla presentazione di una fattura intestata all'Acquirente. Le fatture del Fornitore devono contenere tutte le informazioni richieste dalla legge e dall'Acquirente nel Contratto, incluso a titolo esemplificativo il numero di riferimento dell'ordine dell'Acquirente, la descrizione dettagliata delle Forniture, la data o al numero della bolla di consegna o del certificato di accettazione e il numero identificativo intracomunitario del Fornitore. Le fatture incomplete verranno rigettate e rispeditte al Fornitore.

7.7 Con comunicazione scritta inviata al Fornitore e senza la necessità di altre formalità, l'Acquirente avrà la facoltà di compensare eventuali crediti fungibili, certi, liquidi e/o qualsiasi altro credito dovuto dal Fornitore all'Acquirente con quanto dall'Acquirente dovuto al Fornitore per qualsiasi titolo o ragione.

7.8 In caso di ritardo nel pagamento, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere sull'ammontare dovuto gli interessi al tasso legale dalla scadenza delle fatture sino al saldo, nonché una penalità forfettaria di quaranta (40) euro.

7.9 Fatto salvo quanto previsto da norme inderogabili di legge, il Fornitore non potrà cedere o trasferire i suoi crediti verso l'Acquirente a terzi, senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

8. GARANZIE

- 8.1 Anche in deroga a quanto previsto dalla legge, il Fornitore dichiara e garantisce che tutte le Forniture saranno:
- prive di difetti di qualsiasi tipo, anche riconoscibili, inclusi eventuali difetti di progettazione, difetti derivanti dai materiali, dalla fabbricazione e/o lavorazione;
 - conformi alle norme italiane e/o internazionali approvate dalla AFNOR o qualsiasi altra organizzazione debitamente autorizzata, nonché alle istruzioni, agli standard e alle specifiche tecniche dell'Acquirente;
 - conformi ad ulteriori specifiche e requisiti stabiliti nel Contratto.
- 8.2 Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto ed anche in deroga a quanto previsto dalla legge applicabile, la garanzia di cui al presente articolo si applica per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna delle Forniture o, se applicabile, dalla data di emissione del certificato di accettazione finale senza riserve da parte dell'Acquirente, fatto salvo eventuali termini maggiori di durata delle garanzie previsti dalla legge. L'Acquirente si impegnerà a denunciare i vizi e difetti ai fini della garanzia entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta e/o dal giorno in cui si sono manifestati.
- 8.3 Salvo diverso accordo scritto fra le Parti, il Fornitore, senza poter sollevare alcuna eccezione, si impegna, ai fini della presente garanzia, su semplice richiesta dell'Acquirente: (i) ad intervenire nel luogo concordato tra le parti entro sette (7) giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'Acquirente e adottare le misure correttive necessarie e/o (ii) a riparare e/o sostituire eventuali Forniture difettose/non conformi e/o eseguire a propria cura e a proprie spese tutte le operazioni necessarie per rendere le forniture conformi al Contratto, entro un massimo di venti (20) giorni lavorativi dalla semplice richiesta dell'Acquirente o dopo la data di restituzione delle Forniture difettose/non conformi al Fornitore, a seconda dei casi.
- Resta inteso per chiarezza che, in ogni caso, il Fornitore dovrà risarcire l'Acquirente di tutti i danni.
- 8.4 Le disposizioni del seguente articolo non si applicheranno nei seguenti casi: (i) normale usura e deterioramento o (ii) qualsiasi utilizzo delle Forniture oltre i limiti di prestazione indicati nel Contratto, se applicabile.
- 8.5 Se dopo la comunicazione da parte dell'Acquirente, il Fornitore non provvederà o non riuscirà ad eliminare i difetti come previsto dall'Articolo 8.3 di cui sopra, l'Acquirente si riserva il diritto di eseguire direttamente o tramite una terza parte, le operazioni di riparazione, a spese e rischi del Fornitore, applicando a titolo di penale, per ogni giorno di calendario di ritardo fino al giorno della riparazione e consegna, una somma pari al due per cento (2%) del valore totale (IVA esclusa) delle Forniture difettose/non conformi, fino all'importo massimo del dieci per cento (10%) del predetto valore totale delle Forniture, fermo il diritto di chiedere il maggior danno subito.
- ## 9. PROPRIETA' INTELLETTUALE
- 9.1 Il Fornitore garantisce di essere il proprietario di tutti gli eventuali diritti di proprietà intellettuale relativi e/o connessi alle Forniture senza limitazione, incluso, in particolare, tutto il know-how, le invenzioni brevettabili o non, i brevetti, i designs, i disegni, i piani, i modelli, le specifiche tecniche, i marchi e diritti d'autore ("**Diritti di Proprietà intellettuale**") relativi alle Forniture oggetto del Contratto.
- 9.2 Il Fornitore conferisce all'Acquirente una licenza limitata, non esclusiva, non trasferibile, non suscettibile di esse oggetto di sub-licenza (tranne verso i clienti finali, società affiliate e subappaltatori) e irrevocabile per utilizzare i Diritti di Proprietà Intellettuale al solo scopo di utilizzare, gestire, conservare, rivendere o incorporare le Forniture nei beni forniti al cliente finale, con esclusione di qualsiasi altro diritto.
- 9.3 Il Fornitore garantisce che le Forniture non costituiscono una violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi. Pertanto, qualora il Fornitore venga a conoscenza di un'azione legale minacciata o promossa da terzi in relazione a tali diritti (sia già accertata come fondata o meno), il Fornitore si impegna a garantire e manlevare l'Acquirente da qualsiasi responsabilità, danno, costo e spesa ne possa derivare e a collaborare e assistere attivamente in qualsiasi procedimento giudiziario, in particolare, se richiesto, intervenendo anche attivamente in detto procedimento o assumendo, se richiesto e se possibile, la gestione diretta della vertenza se non è ancora stata avviata. Resta altresì inteso che se il Fornitore viene a conoscenza di una controversia stragiudiziale (fondata o meno) si impegna a prendere le misure necessarie per

risolvere la controversia con la terza parte interessata, mantenendo informato l'Acquirente della situazione.

Il Fornitore si impegna inoltre a risarcire l'Acquirente per tutti i costi e danni e spese che l'Acquirente potrebbe sostenere per qualsiasi ragione in relazione alle predette controversie.

- 9.4 Se le Forniture non possono più essere utilizzate a seguito di un'azione giudiziaria o una controversia per violazione di diritti di proprietà intellettuale, il Fornitore deve, previa consultazione con l'Acquirente e senza costi o spese aggiuntive per l'Acquirente, fare in modo di ottenere il diritto per l'Acquirente di utilizzare liberamente le Forniture, oppure modificare o sostituire le Forniture in modo tale che il loro uso non costituisca più una violazione della proprietà intellettuale di terzi, senza in ogni caso pregiudicare la conformità delle Forniture rispetto a quanto previsto dal Contratto. Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente a quanto previsto dal presente articolo 9.4, l'Acquirente avrà la facoltà chiedere la risoluzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., senza pregiudizio degli atti diritti ad esso spettanti.
- 9.5 Tutti gli strumenti, i modelli, le attrezzature, i piani, le specifiche e qualsiasi altra informazione fornita dal Fornitore in relazione all'ordine rimarranno di proprietà esclusiva e completa dell'Acquirente e potranno essere utilizzati dal Fornitore solo per l'esecuzione del Contratto. Di conseguenza, il Fornitore si impegna a non diffondere o fornire a terzi, eventuali parti realizzate utilizzando gli strumenti e le attrezzature dell'Acquirente o costruite in base a modelli, piani o progetti, specifiche o forniti dall'Acquirente.
- 9.6 Eventuali brevetti, marchi, disegni, o modelli registrati o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale (inclusi i diritti IT) pagati dall'Acquirente in relazione al Contratto, devono essere trasferiti e diventare di proprietà dell'Acquirente contestualmente al pagamento della Fornitura. Il Fornitore dovrà espletare tutte le formalità e firmare tutti i documenti richiesti affinché tali trasferimenti siano efficaci.

10. MATERIALI ACCESSORI O STRUMENTALI ALLA FORNITURA

- 10.1 Tutti i materiali prodotti dal o forniti al Fornitore ai fini dell'esecuzione dell'ordine, nonché tutta la documentazione (piani, disegni, schemi progetti...) relativa a tali materiali (pagati dall'Acquirente) saranno di proprietà dell'Acquirente e quindi completamente messi a disposizione dello stesso. Su richiesta dell'Acquirente, detti materiali, nonché i relativi piani e progetti, devono essere presentati all'Acquirente per accettazione tecnica, timbratura e registrazione.
- 10.2 Nel suo ruolo di custode di tali materiali, il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per consentire l'identificazione e l'individuazione degli stessi come proprietà dell'Acquirente.
- 10.3 Durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà responsabile del loro uso, della loro manutenzione, garantendo che questi rimangano in buone condizioni. Salvo specifica disposizione contraria, il Fornitore dovrà restituire i materiali accessori/strumentali all'Acquirente su richiesta dell'Acquirente stesso. Inoltre, una copia di ciascun disegno realizzato per l'esecuzione dell'ordine dal Fornitore deve essere inviata all'Acquirente.

11. RESPONSABILITA'

- 11.1 Il Fornitore sarà responsabile per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti e/o indiretti, consequenziali, incluso il mancato guadagno, derivanti dall'inesatto e/o dal mancato adempimento delle obbligazioni relative alle Forniture sullo stesso gravanti in forza del Contratto o della legge. Di conseguenza il Fornitore dovrà risarcire l'Acquirente per ogni eventuale perdita, danno, spesa, costo, mancato guadagno derivante dal suo inadempimento.
- 11.2 Il Fornitore adotterà tutte le misure necessarie per garantire che i suoi eventuali subappaltatori e/o subfornitori eseguano correttamente le Forniture e sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi loro inesatto o mancato adempimento e per eventuali danni derivanti da tali inadempimenti.

12. ASSICURAZIONE

- 12.1 Il Fornitore garantisce di aver sottoscritto con primarie compagnie assicurative tutte le polizze assicurative necessarie per un importo corrispondente ai rischi e responsabilità che potrebbero derivare dall'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a sottoscrivere e mantenere in essere un'adeguata copertura assicurativa e a fornire all'Acquirente una copia delle polizze assicurative emesse dalle compagnie assicurative in cui risulti indicata la tipologia di

- sinistri e danni coperti, gli importi liquidabili per ciascun sinistro e che attestino l'avvenuto pagamento dei relativi premi.
- 12.2 In particolare il Fornitore deve avere un'assicurazione per la responsabilità civile generale in relazione all'attività svolta, che copra, per la durata del Contratto:
- la sua attività in generale;
 - la sua attività nei siti/stabilimenti in cui vengono svolti incarichi per le Forniture dell'Acquirente;
 - qualsiasi tipo di lesione o danno causato a terzi;
 - qualsiasi danno causato a beni di proprietà dell'Acquirente a disposizione del Fornitore, quando in possesso di quest'ultimo.
- Il Fornitore non può in nessun caso escludere o limitare la propria responsabilità ai sensi del Contratto, invocando l'esistenza delle polizze assicurative, una copertura insufficiente o clausole contenute nelle polizze che escludano o limitino la copertura per i sinistri verificatosi.
13. **RISERVATEZZA**
- Per "**Informazioni Riservate**" si intendono tutte le informazioni, i processi, il know-how, le idee, le specifiche e la documentazione che ciascuna delle Parti può avere trasmesso all'altra in relazione alle Forniture o ai servizi o alle attività di ciascuna Parte relativamente all'oggetto del presente Contratto, incluso, tra le altre cose, il prezzo, le specifiche e la progettazione delle Forniture, le informazioni relative al personale e alla clientela o alle strategie commerciali di ciascuna Parte e qualsiasi altra informazione attinente all'esecuzione delle Forniture o i Servizi del presente Contratto. In deroga a quanto sopra previsto, qualsiasi informazione relativa al presente Contratto non sarà considerata come Informazione Riservata nelle seguenti ipotesi: (i) quando è già in possesso della Parte ricevente al momento della sua divulgazione e continua ad essere tenuta riservata secondo le condizioni con cui è stata ottenuta; (ii) quando è di dominio pubblico o successivamente diventa di pubblico dominio, purché tale divulgazione non dipenda da atto od omissione da parte della Parte ricevente; (iii) quando è legalmente ottenuta dalla Parte ricevente da un terzo che ha il diritto di divulgarla; oppure (iv) quando è sviluppata dalla Parte ricevente in modo autonomo, per scopi diversi dall'esecuzione del Contratto e senza l'uso di Informazioni Riservate dell'altra parte. Le Parti si impegnano, anche per conto dei propri dipendenti, agenti o consulenti, a non divulgare a terzi qualsiasi Informazione Riservata riguardante l'altra Parte, senza la sua previa approvazione scritta. Ciascuna Parte utilizzerà le Informazioni Riservate dell'altra Parte esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Le disposizioni del presente Articolo 13 rimarranno in vigore anche successivamente alla data di cessazione del Contratto, per un periodo di cinque (5) anni.
14. **FORZA MAGGIORE**
- 14.1 Una Parte non potrà essere ritenuta responsabile per il ritardo nell'adempimento o per il parziale o totale inadempimento delle obbligazioni di cui al presente Contratto derivanti da cause al di fuori del suo controllo e/o in caso di forza maggiore. Per "**Forza Maggiore**" si intende una qualsiasi causa esistente o futura che esuli dal ragionevole controllo di una Parte o sia imprevedibile, incluso a titolo esemplificativo, calamità naturali, tempeste, incendi, inondazioni, terremoti, scioperi nazionali, divieto di commercio, sabotaggio, ostacoli posti in essere da parte di autorità militari, leggi, provvedimenti o ordini emessi da un'autorità statale, atti di guerra (dichiarati o non dichiarati) e ostilità. La Forza Maggiore non comprende scioperi delle imprese o altri simili eventi interni all'azienda, nonché eventuali difficoltà o ritardi nella fornitura di energia e materie prime.
- 14.2 La Parte che invoca una causa di Forza Maggiore deve comunicarlo all'altra Parte per iscritto entro ventiquattro (24) ore lavorative dall'evento specificando la causa e la durata.
- 14.3 In caso di Forza Maggiore, il periodo di adempimento della Parte colpita dall'evento verrà esteso per la medesima durata del periodo di Forza Maggiore; qualora il periodo di Forza Maggiore si protragga per oltre sessanta (60) giorni di calendario la Parte non soggetto all'evento Forza Maggiore può in qualsiasi momento, senza incorrere in alcuna responsabilità, risolvere ipso jure il Contratto mediante comunicazione scritta inviata all'altra parte.
15. **CONFORMITA' ALLE LEGGI E AL CODICE ETICO**
- 15.1 La sottoscrizione dell'ordine e/o del Contratto non determina il sorgere di alcun rapporto diretto fra l'Acquirente e dipendenti e/o consulenti del Fornitore. Il Fornitore dichiara e garantisce di rispettare le disposizioni vigenti dettate dalle leggi e regolamenti sul

- lavoro, in particolare quelle relative ai lavoratori distaccati e quelle volte alla repressione del lavoro in nero, nonché dichiara e garantisce che nei suoi confronti, segnatamente in quella dei suoi dirigenti, non sono state pronunciate sentenze giudiziarie per infrazioni legislative sul lavoro o sui contratti collettivi di lavoro.
- 15.2 Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'ambiente, l'igiene, la salute e la sicurezza e le condizioni di lavoro, e deve rispettare tutti i suoi obblighi ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti nonché, qualora parte dell'attività debba essere resa presso l'Acquirente, quelli stabiliti dalle procedure di prevenzioni rischi e dai regolamenti interni dell'Acquirente. Nel caso di mancata osservanza da parte del Fornitore e/o dei suoi dipendenti di una delle predette regole e disposizioni, l'Acquirente si riserva il diritto di negare l'accesso al proprio luogo di lavoro e di sospendere l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a sostituire qualsiasi dipendente che non rispetti le predette regole e disposizioni entro un (1) giorno lavorativo. In caso contrario, l'Acquirente si riserva il diritto di rivolgersi a terzi ai fini dell'esecuzione delle Forniture ed i relativi costi saranno a carico del Fornitore.
- 15.3 Il Fornitore si impegna a trasmettere all'Acquirente tutte le informazioni necessarie ai fini della prevenzione dei rischi, compreso l'elenco dei prodotti che intende utilizzare nel garantire le Forniture. Queste informazioni devono essere presentate prima dell'esecuzione del Contratto.
- Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare e garantire la conformità al Regolamento REACH (Regolamento CE 1907/2006) per i prodotti oggetto del Contratto. Ai sensi del presente articolo, per "prodotto" si intende qualsiasi sostanza nella sua forma pura e/o contenuta nei composti o miscele nelle Forniture che il Fornitore utilizza o fornisce all'Acquirente ai sensi del presente Contratto.
- 15.4 Il Fornitore deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti che regolano l'importazione, lo stoccaggio e l'uso dei prodotti. Il Fornitore garantisce inoltre di disporre di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni e/o approvazioni necessarie per l'esecuzione del presente Contratto.
- 15.5 Le Parti danno atto che le Forniture, inclusi software, documentazione e dati tecnici correlati, inclusi o contenuti nelle Forniture e tutti i prodotti oggetto delle Forniture (complessivamente "**Forniture Regolate**") potrebbero essere soggette alle leggi e regolamenti degli Stati Uniti e dell'Unione Europea relativi al controllo delle esportazioni, inclusi il **US Export Administration Regulations** e l'**International Traffic in Arms Regulations**. In tali ipotesi, il Fornitore si impegna a non consentire a terzi di esportare, riesportare o consegnare direttamente o indirettamente Forniture Regolate in giurisdizioni o Paesi verso cui l'esportazione, la riesportazione o il commercio di qualsiasi Fornitura Regolata è vietata dalla legge, dai regolamenti o norme federali o straniere applicabili. Il Fornitore sarà responsabile per qualsiasi violazione di questo Articolo 15.5 commessa da parte della sua capogruppo, società affiliate, dipendenti, funzionari, direttori, soci, agenti distributori, distributori, nonché dai suoi aventi causa o cessionari.
- 15.6 Impegnato nella promozione di pratiche commerciali sostenibili e responsabili, Mersen e suo Gruppo Mersen riconosce grande importanza al lavoro, alla concorrenza, alle leggi sull'anticorruzione e sull'anticiclaggio ed è membro del Global Compact delle Nazioni Unite. Mersen chiede che i Fornitori e i loro subfornitori e i clienti rispettino il suo Codice Etico e mantengano una politica aziendale che rispetti gli impegni del Global Compact delle Nazioni Unite e i suoi dieci principi relativi ai Diritti Umani, alle Leggi sul Lavoro (in particolare quelle relative al lavoro minorile), all'ambiente e all'anticorruzione. Per ulteriori informazioni sui principi del Global Compact, visitare il sito web all'indirizzo <http://www.unglobalcompact.org>. Per leggere il Codice Etico di Mersen, visitare il sito web all'indirizzo <https://www.mersen.com/sites/default/files/inline-files/2017-07-en-mersen-code-of-ethics.pdf>.
- 15.7 Resta inteso che il mancato rispetto da parte dell'Acquirente dei termini del presente Articolo 15 costituisce una violazione grave e di non scarsa importanza del Contratto.
16. **SUB-APPALTO**
- 16.1 Il Fornitore non potrà subappaltare in tutto o parte il presente Contratto, senza la previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. In ogni caso, resta inteso che in caso di subappalto, il subappaltatore rimarrà sotto l'esclusiva responsabilità del Fornitore ed il Fornitore rimarrà totalmente responsabile nei confronti dell'Acquirente per

la corretta esecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna a includere nei suoi accordi con i subappaltatori l'obbligo di rispettare tutte le clausole del Contratto, in particolare per quanto riguarda il diritto di ispezione, le disposizioni sull'uso e trasferimento dei dati personali, le leggi applicabili agli standard di qualità, la facoltà di chiedere la risoluzione. Il Fornitore si impegna a mantenere indenne e manlevato l'Acquirente e sarà l'unico responsabile per eventuali controversie che potrebbero sorgere tra il Fornitore e i suoi subappaltatori.

17. RISOLUZIONE

17.1 In aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dal presente Contratto, ciascuna delle Parti, in qualsiasi momento, avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi: (i) l'altra Parte commette una violazione grave e non di scarsa importanza di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto a cui non è stato possibile porvi rimedio; (ii) l'altra Parte commette una violazione grave e non di scarsa importanza di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Contratto a cui è stato possibile porvi rimedio ma che non è stato rimediato entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell'avviso scritto o se è impossibile porre rimedio alla violazione entro trenta (30) giorni di calendario, le Parti in buona fede determineranno un ragionevole periodo di tempo (iii) l'altra Parte (a) diventa insolvente e/o non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (b) ha presentato o è stata presentata contro la stessa un'istanza di fallimento o per l'ammissione ad altra procedura concorsuale, (c) stipuli o cerca di stipulare un contratto di cessione dei beni con i suoi creditori, oppure (d) chiedi la nomina di un curatore, amministratore fiduciario, trustee, liquidatore, custode o ogni altra figura simile anche nominata con provvedimento giudiziario, con il fine di amministrare o liquidare in tutto o in parte i propri beni.

Ciascuna delle Parti, in qualsiasi momento, avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, dandone comunicazione scritta all'altra Parte ai sensi dell'art. 1454 quando l'altra Parte non adempie ad uno degli obblighi di cui al presente Contratto e non vi pone rimedio entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della violazione.

17.2 L'Acquirente può recedere in qualsiasi momento e senza motivo dall'ordine e dal Contratto, dando un preavviso scritto di trenta (30) giorni a mezzo di raccomandata a/r o pec.. Al ricevimento di tale comunicazione, il Fornitore si impegna a cessare l'esecuzione del Contratto.

In tali ipotesi, l'Acquirente si impegna a corrispondere al Fornitore, purché debitamente documentate per iscritto, solo e soltanto le seguenti somme: (i) eventuali spese specifiche sostenute per l'ordine, incluse, a titolo esemplificativo, l'R&S e l'attrezzatura; (ii) qualsiasi lavoro già consegnato all'Acquirente o già completato per intero nel momento in cui il Fornitore ha ricevuto la comunicazione di recesso dell'Acquirente; (iii) qualsiasi lavoro in corso nel momento in cui il Fornitore ha ricevuto la comunicazione di recesso dell'Acquirente per un importo corrispondente ad una percentuale del prezzo da pagarsi per il relativo stato di avanzamento del lavoro in corso, in base alla percentuale di lavoro completato; e (iv) i seguenti costi sostenuti dal Fornitore: costi per materie prime e servizi acquistati per completare l'ordine in conformità alle tempistiche pattuite, anche se non ancora utilizzati dal Fornitore al momento della comunicazione del recesso dell'Acquirente e che non possono né essere rivenduti al fornitore o a terzi, né utilizzati dal Fornitore per se stesso o per altri clienti. Il Fornitore emetterà una fattura per un importo corrispondente agli importi indicati in questo articolo, dedotti eventuali acconti o altri pagamenti parziali già effettuati dall'Acquirente. In nessun caso il Fornitore potrà pretendere il pagamento di un importo superiore a quello che avrebbe ricevuto in caso di completa attuazione del Contratto.

17.3 In caso di risoluzione del Contratto per causa imputabile al Fornitore, l'Acquirente si riserva il diritto, fatti salvi gli altri diritti, di eseguire o far eseguire, in tutto o in parte l'ordine da un terzo fornitore di sua scelta a costi e spese del Fornitore. In tal caso, il Fornitore si impegna ad adottare tutte le misure possibili per comunicare e consegnare, su richiesta dell'Acquirente, tutta la documentazione o strumenti necessari per consentire all'Acquirente o a una terza parte da esso designata di eseguire l'ordine.

17.4 In tutti i casi di risoluzione del Contratto per qualsiasi motivo, ciascuna Parte rimane tenuta ad adempiere ai propri obblighi

contrattuali fino alla data di risoluzione del Contratto, senza pregiudizio degli ulteriori danni che la Parte non inadempiente ha subito e di cui può chiedere il risarcimento all'altra per l'inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi di cui al Contratto.

18. TUTELA DEI DATI

In conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (Codice Privacy) e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), con la sottoscrizione del Contratto, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, confermano e danno atto di avere già ricevuto l'informativa prevista dal suddetto regolamento e prestato il consenso per il trattamento dei dati personali. Per quanto possa occorrere, Mersen conferma che i dati forniti sono e saranno trattati per i soli fini contrattualmente previsti in conformità con il Codice Privacy e il GDPR. I dati forniti all'Acquirente saranno trattati esclusivamente a fini contrattuali e per la durata del rapporto contrattuale nonché gli anni necessari per l'adempimento degli obblighi di legge ad esso relativi. I dati possono essere elaborati utilizzando sistemi di registrazione sia elettronici che manuali e in ogni caso i dati verranno archiviati in ambienti sicuri. I dati saranno elaborati dai dipendenti di ciascuna Parte e non saranno trasferiti a terzi se non per adempiere a un obbligo legale. La parte interessata potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, tra cui il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, al diritto di proporre reclamo, inviando una email all'indirizzo data-protection@mersen.com o una lettera a Mersen Corporate Services SAS, Data Protection Officer, Tour Egho, 2 Avenue Gambetta, 92066 La Défense Cedex, France. Titolare del trattamento è Mersen.

19. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

19.1 Il Contratto sarà regolato dalla legge italiana indipendentemente dai conflitti di legge. L'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna del 1980 sui contratti internazionali di vendita di merci è espressamente esclusa dalle Parti. Qualsiasi controversia che possa sorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, indipendentemente da eventuali disposizioni contrarie e anche per i casi che coinvolgono più imputati o pretese di terzi sarà attribuita alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

20. VARIE

20.1 Il presente Contratto rappresenta l'intera intesa tra le Parti e sostituisce tutti i precedenti accordi, intese o rappresentazioni, sia orali che scritte. Tutte le aggiunte o modifiche al presente Contratto devono essere fatte per iscritto e firmate da rappresentanti debitamente autorizzati di entrambe le Parti, in caso contrario verranno considerate nulle e non applicabili.

20.2 Nel caso in cui una o più delle disposizioni contenute nel presente documento siano ritenute invalide, nulle o inapplicabili per qualsiasi motivo, la loro invalidità, nullità o inapplicabilità non avrà alcun effetto sulle altre disposizioni contenute nelle presenti CGA.

20.3 In nessun caso, una Parte potrà cedere o trasferire i suoi diritti o le sue obbligazioni derivanti dal Contratto senza la preventiva approvazione scritta dell'altra Parte. In deroga a quanto sopra, resta inteso che l'Acquirente potrà tuttavia trasferire o cedere uno qualsiasi dei suoi diritti o una delle obbligazioni derivanti dal Contratto o dalle presenti CGA ad una delle sue società affiliate o facenti parte del suo Gruppo.

20.4 Il mancato esercizio da parte di una delle Parti di un diritto o facoltà che le spetta in forza dal Contratto o l'eventuale tolleranza a comportamenti inadempienti dell'altra Parte non potranno mai essere considerati come rinuncia implicita ad avvalersi dei predetti diritti o facoltà.

20.5 I diritti e gli obblighi delle Parti di cui alle presenti CGA, che in virtù del loro significato ed ambito di applicazione devono intendersi come applicabili anche dopo la cessazione per qualsiasi motivo del Contratto, inclusi a titolo esemplificativo gli art. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20, saranno comunque considerati vincolanti anche dopo la cessazione o scadenza del Contratto.

20.6 La traduzione di queste CGA in qualsiasi altra lingua diversa dall'italiano sarà considerata solo a scopo di cortesia. In caso di discrepanza fra la traduzione di cortesia e il documento originale italiano, prevarrà quest'ultimo.

Firma del Fornitore :

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver attentamente letto, compreso e specificatamente accettato le seguenti disposizioni delle CGA della Mersen: art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art.7, art.8, art. 9, art.11, art.12, art. 14, art.16, art.17, art.19.

Firma del Fornitore :